

Sui fondi il riferimento è il Paese sede della Sgr di gestione

Tribunale di Milano

Il Testo unico della Finanza deroga al principio comunitario del Comi

Un primo banco di prova per la disciplina in materia di giurisdizione del Codice della crisi – che ha adottato il Comi quale principio del diritto dell’Unione – è la decisione del Tribunale di Milano (sentenza del 25 gennaio 2024) in merito ai rapporti con la normativa speciale di cui al Dlgs 58/1998 (Testo unico della Finanza).

I giudici milanesi hanno rigettato la richiesta di apertura della liquidazione di un fondo gestito da una Sgr maltese, ritenendo che l’articolo 57, comma 6-bis, del Testo unico riservi ai fondi comuni di investimento una disciplina speciale in materia di giurisdizione. In base a tale norma, l’apertura della liquidazione del fondo può essere pronunciata esclusivamente qualora la sede della società di gestione si trovi in Italia.

D’altro canto, i fondi comuni di investimento – pur costituendo un patrimonio separato rispetto a quello della loro società di gestione – sono privi di personalità giuridica.

Ne deriva che – sebbene le obbligazioni formalmente assunte dalla società di gestione per conto del fondo restino riferibili esclusivamente al patrimonio del fondo medesimo – la giurisdizione debba declinarsi unicamente secondo la nazionalità del gestore. In base a questa ricostruzione, il Tribunale ha ritenuto che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 57 del Testo unico della Finanza, assuma rilievo la sede in Italia della Sgr e non, invece, il luogo in cui si trovano gli immobili ovvero la sede del fondo, né tantomeno il fatto che il fondo medesimo sia regolato dal diritto italiano.

Deve, invece, escludersi, in materia di fondi comuni, la rilevanza del regolamento (UE) 2015/848 – secondo cui competenti ad aprire la procedura di

insolvenza sono i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il Comi del debitore – atteso che è il medesimo regolamento a sottrarre dal proprio ambito di applicazione le procedure aventi a oggetto organismi di investimento collettivo del risparmio, categoria che certamente ricomprende le società di gestione.

Peraltro, la sentenza ha negato anche la richiesta di apertura di una procedura secondaria, ritenendo irrilevante che la Sgr abbia una propria sede operativa a Milano gestita da un institore con poteri di rappresentanza.

Infine, i giudici milanesi hanno valorizzato anche i timori circa le ricadute operative segnalate nel parere di Banca d’Italia rispetto alle difficoltà che sarebbero potute derivare



LA SENTENZA
I giudici milanesi hanno negato l’apertura della liquidazione di un fondo gestito da una Sgr maltese



IL PRINCIPIO
Profili patrimoniali e organizzativi degli intermediari sempre di competenza del Paese di origine

dall’apertura di una procedura di liquidazione di un fondo gestito da una Sgr sottoposta all’Autorità di vigilanza maltese.

Benché, a prima lettura, la pronuncia pare disallinearsi dal Comi, la decisione di dichiarare il difetto della giurisdizione italiana – escludendo in materia di fondi di investimento il rilievo del centro degli interessi principali – appare coerente con il principio comunitario di home country control, in forza del quale i profili patrimoniali e organizzativi degli intermediari finanziari sono sempre di competenza del Paese di origine, mentre devono essere affidati alle autorità del Paese di destinazione quelli relativi ai rapporti con gli investitori.